Fabrizio Colli | Fabrizio Ferri | Stefano Gennari

CODICE CIVILE

COMMENTATO PER ARTICOLO CON LE SOLUZIONI DELLA GIURISPRUDENZA

Il panorama giurisprudenziale si arricchisce ogni anno di molte sentenze che costituiscono un riferimento costante degli operatori del diritto (dal praticante avvocato al magistrato), con il quale si confrontano quotidianamente.

Per i tipi di questo stesso Editore, da ormai vent'anni è pubblicato il nostro fortunato volume "I codici civile e penale per l'esame di avvocato" che raccoglie i più recenti orientamenti della giurisprudenza, con particolare riguardo alle questioni oggetto di contrasti.

Questa nuova edizione, aggiornata e ampliata rispetto alla precedente, è pensata quale completamento del nostro lavoro, al fine di fornire uno strumento che dia conto di una più ampia esperienza giurisprudenziale.

Il lettore troverà quindi le massime della giurisprudenza degli ultimi vent'anni, organizzate in paragrafi che facilitano la consultazione e l'individuazione della questione giuridica oggetto dell'approfondimento giurisprudenziale

In particolare evidenza, poi, sono indicati i temi di indagine che hanno interessato maggiormente la giurisprudenza nel recente periodo, soprattutto perché riguardanti una questione oggetto di contrasto o perché costituenti le prime pronunce in termini.

In questo modo l'interprete, oltre che avere un immediato riscontro sull'esistenza di recenti pronunce relative ad una particolare fattispecie, ha anche la possibilità di valutare l'impianto giurisprudenziale in cui tale massima si inserisce, nonché, con immediatezza, se la sentenza sia in linea con l'orientamento precedente o se ne discosti ed in quali termini.

€ 65.00

CODICE CIVILE

COMMENTATO PER ARTICOLO CON LE SOLUZIONI DELLA GIURISPRUDENZA

APPENDICE GRATUITA DI AGGIORNAMENTO DISPONIBILE DA NOVEMBRE*

*SCOPRI LE CONDIZIONI A PAG. 1 DEL CODICE

GIÀ AMMESSO ALLA PROVA SCRITTA PER L'ESAME D'AVVOCATO

Esame Avvocato 2019

Seconda Edizione

2019 Seconda Edizione



www.latribuna.it



2ª Edizione

2019







civ., sez. II, 21 maggio 2012, n. 8016, Elce di Guidi Sas Edil Lido Costruzioni c. Giannecchini Ceragioli S.n.c. ed altri. [RV622409]

 L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, perché operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera, sì da rendere l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini. Il suo presupposto risiede quindi, in ogni caso, nella partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di «autonomia decisionale». * Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2006, n. 3406, Mariflex Di Iervolino Francesco c. Ind. Laterizi Di Santino Ceppi Sas. [RV586414]

In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., poiché la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso. * Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2015, n. 3040, Billo c. Mobili Marcati snc ed altri. [RV634354]

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e se, da un lato, tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale, dall'altro, esso decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini. * Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2014, n. 9966, Zaffiri ed altro c. Navarra Edmondo s.r.l. in liquidazione

Ai fini della responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili destinate a lunga durata, l'art. 1669 c.c., oltre a richiedere che i vizi si palesino entro un decennio dal compimento dell'opera, stabilisce, al primo comma, un termine annuale di decadenza, relativo alla denunzia dei vizi, che decorre dalla scoperta della gravità dei difetti e della loro imputabilità alla prestazione dell'appaltatore, e pone, al secondo comma, un termine annuale di prescrizione, che si lega unicamente, sotto il profilo cronologico, alla denunzia dei difetti, la quale, pertanto, è atto condizionante la decorrenza del termine prescrizionale. * Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18078, Cafeo c. Ciraolo Costr. Snc ed altri. [RV623905]

 In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili destinate a lunga durata, la decadenza dall'azione per tardività della denunzia, stabilita dall'art. 1669, primo comma, c.c., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di decadenza posta a tutela di interessi individuali e concernente diritti disponibili, * Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18078, Cafeo c. Ciraolo Costr. Snc ed altri. [RV623906]

In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. * Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2008, n. 1463, Nuova Artigian Pavimenti di Alessandrini c. Sandri ed altro. [RV601284]

· Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; il relativo accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.* Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2005, n. 567, Casagrande c. Cond. gli oleandri marotta ed altri. [RV579180]

 In tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a durare nel tempo, l'art. 1669 c.c. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore - costruttore), due ulteriori termini: uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla «scoperta» dei vizi o difetti, e l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia. I detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente (o dei suoi aventi causa) non può essere fatta valere. * Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14561, Israilovici c. Cassinelli. [RV575125]

1670. Responsabilità dei subappaltatori. -L'appaltatore, per agire in regresso (1228) nei confronti dei subappaltatori (1656), deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento (16672, 2964).

COMUNICAZIONE DELLA DENUNCIA

L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già "aliunde" come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi. (Cass. n. 24717/18).

· L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera alui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. Peraltro, la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore, consentendo a quest'ultimo di eliminare tempestivamente ivizi o di contestarli, è idonea a raggiungere il medesimo scopo della denuncia effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 cod. civ. * Cass. civ., sez. I, 18 dicembre 2014, n. 26686, Cosimo Pancani Spa c. Com. Firenze ed altri. [RV634409]

1671. Recesso unilaterale dal contratto. - Il committente può recedere dal contratto (1373), anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (1372, 2227, 2237).

RECESSO UNILATERALE CONVENZIONALE

La domanda dell'appaltatore volta a conseguire dal committente il corrispettivo previsto per l'esercizio della facoltà di recesso pattuita in suo favore ai sensi dell'art. 1373 c.c. presuppone l'esistenza di un patto espresso che attribuisca al committente la facoltà di recedere dal contratto prima che questo abbia avuto un principio di esecuzione, nonché l'avvenuto esercizio del recesso entro tale limite temporale, ed ha per oggetto la prestazione, in corrispettivo dello "ius poenitendi", di una somma ("multa poenitentialis") integrante un debito di valuta e non di valore; diversa, invece è, la domanda dello stesso appaltatore di essere tenuto indenne dal committente avvalsosi del diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1671 c.c., la quale presuppone l'esercizio, in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del medesimo, di una facoltà di recesso che al committente è attribuita direttamente dalla legge ed ha per oggetto un obbligo indennitario. (Cass. n. 5368/18).

RECESSO: APPALTO DI SERVIZI

La domanda dell'appaltatore volta a conseguire dal committente il corrispettivo previsto per l'esercizio della facoltà di recesso pattuita in suo favore ai sensi dell'art. 1373 c.c. presuppone l'esistenza di un patto espresso che attribuisca al committente la facoltà di recedere dal contratto prima che questo abbia avuto un principio di esecuzione, nonché l'avvenuto esercizio del recesso entro tale limite temporale, ed ha per oggetto la prestazione, in corrispettivo dello "ius poenitendi", di una somma ("multa poenitentialis") integrante un debito di valuta e non di valore; diversa, invece è, la domanda dello stesso appaltatore di essere tenuto indenne dal committente avvalsosi del diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1671 c.c., la quale presuppone l'esercizio, in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del medesimo, di una facoltà di recesso che al committente è attribuita direttamente dalla legge ed ha per oggetto un obbligo indennitario. (Cass. n. 5368/18).

Art. 1671

SEGUE: APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

In tema di appalto di lavori pubblici, il recesso "ad nutum" del committente, previsto dall'art. 345 della 1. n. 2248 del 1865, all. F), è espressione di un diritto potestativo il cui esercizio può avere luogo in qualsiasi momento e non richiede particolari presupposti o motivi, restando tuttavia l'amministrazione tenuta a pagare i lavori già eseguiti in base all'appalto, e avendo l'appaltatore il diritto di ottenere, in aggiunta, il risarcimento del danno calcolato sull'ammontare dell'utile conseguibile secondo il criterio presuntivo previsto da detta norma. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva riconosciuto, a seguito del recesso esercitato dalla stazione appaltante, il diritto dell'impresa appaltatrice ad un risarcimento pari al valore delle opere eseguite, anche se contrattualmente non previste). (Cass. n. 26009/18).

RECESSO E INADEMPIMENTO

In tema di appalto, nel caso di recesso del committente - sia per l'ipotesi di recesso legale di cui all'art. 1671 c.c., esercitabile in qualunque momento dopo la conclusione del contratto e che può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, sia per l'ipotesi di recesso convenzionale, ex art. 1373 c.c. - il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente, pretenda dall'appaltatore il risarcimento del danno per inadempimento, nonostante questi abbia esercitato il suo diritto potestativo di recedere dal contratto. (Cass. n. 2130/17).

PROVA DEL MANCATO GUADAGNO

In ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ex art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi. (Cass. n. 8853/17).

RECESSO: APPALTO DI SERVIZI

La domanda dell'appaltatore volta a conseguire dal committente il corrispettivo previsto per l'esercizio